

Addendum al regolamento interno del Comitato di sorveglianza

DISCIPLINARE DEL CONFLITTO D'INTERESSI

1. Il presente disciplinare del conflitto d'interessi (di seguito denominato “disciplinare”) è adottato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di funzionamento del Comitato di sorveglianza (POR-FESR 2014-2020) (di seguito “Comitato”).
2. Il disciplinare regola la condotta dei componenti coinvolti nell'attività del Comitato.
3. Si definisce “conflitto d'interessi” quella situazione di contrasto, reale o potenziale, che può verificarsi allorché al medesimo soggetto è riconosciuto il potere di agire nell'interesse di altri (persone fisiche, giuridiche), non limitando la capacità di agire anche nell'interesse proprio; è la condizione in cui un soggetto svolge contemporaneamente due ruoli differenti, con possibilità di interferenza dell'uno sull'altro.
4. Il conflitto d'interessi non è sempre reale; non è necessaria l'effettiva interferenza, essendo sufficiente anche solamente un conflitto potenziale.
5. In senso operativo riguardo alle attività del Comitato per conflitto d'interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un soggetto (componente il Comitato) ed altri soggetti, relazione attraverso cui si persegue un interesse secondario o privato, condizionante gli atti riguardanti il primario interesse proprio del Comitato.
6. Situazioni di conflitto di interessi, si presentano:
 - in tutti i casi in cui sussiste il rischio che il soggetto si avvalga della propria posizione all'interno del Comitato per favorire, a pregiudizio dello stesso o di altri, un soggetto esterno verso il quale è in qualche modo interessato;
 - in tutti i casi in cui può essere messa in dubbio l'imparzialità del soggetto nell'assumere decisioni o nell'esprimere voti.
8. I componenti del comitato devono segnalare con tempestività ogni situazione di conflitto d'interessi, anche se potenziale e, conseguentemente, astenersi dal porre in essere comportamenti contrastanti con l'interesse primario del Comitato stesso.
9. Ogni componente il Comitato dovrà astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni che possono coinvolgere interessi propri o di soggetti, organizzazioni, enti, associazioni, comitati, società con i quali abbia rapporti. Il soggetto dovrà comunque astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
10. Il Comitato stesso è chiamato a decidere/prendere atto sul reale o potenziale conflitto d'interessi. La decisione/presa d'atto è verbalizzata.
11. Dichiarato e verbalizzato agli atti il conflitto d'interesse, il componente si astiene dal partecipare all'adozione dell'atto che lo vede coinvolto.

12. Qualora, successivamente all'adozione degli atti del Comitato, emerga un conflitto d'interessi significativamente rilevante riguardo agli atti adottati, ma non dichiarato, il Comitato chiede la sostituzione del componente in conflitto d'interesse e ne chiede la sostituzione al soggetto designante.
13. Per i componenti il Comitato dipendenti regionali, è richiamato il “Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana” (approvato delibera Giunta Regionale n. 34/2014) cui è fatto rinvio.
14. Per ogni altro componente si richiama il Codice di comportamento approvato dall'ente o struttura di appartenenza, da depositare agli atti del Comitato, cui è fatto rinvio.